

# L'apporto del giurista al lavoro terminografico: una guida tra fonti europee e diritto interno nel diritto penale finanziario

MARIA CRISTINA BARBIERI

## 1. INTRODUZIONE

L'evoluzione della normativa dell'Unione Europea permette oggi di riferirsi a un diritto penale europeo anche se, tecnicamente, questo non esiste ancora; non esistono infatti strumenti punitivi penali previsti dalla normativa europea che possano direttamente applicarsi all'interno degli Stati membri. La normativa europea in ambito penale è volta dunque a conformare la legislazione interna degli Stati dando indicazioni, comunque vincolanti, ma che non hanno la forza precettiva della fattispecie penale. Il traduttore si trova così a doversi confrontare con una normazione stratificata di fonti europee e fonti interne destreggiandosi tra concetti, espressi in lingue diverse, ma riconducibili a un'area comune delineata dalla normativa europea. In questo breve lavoro si cercherà dunque di dare conto della traccia che il traduttore dovrebbe seguire confrontandosi con una materia normativa che procede dal testo comune dell'Unione ai testi normativi specifici degli Stati membri. La scelta dell'argomento di ricerca è caduta sul settore del diritto penale dell'economia perché esso rappresenta uno dei primi ambiti in cui si è sentita l'esigenza di una normativa omogenea all'interno dell'Unione. Queste pagine hanno tuttavia solo un ruolo di descrivere il contributo dell'esperto giurista quale guida e supporto allo strumento tecnico il cui approntamento ha rappresentato l'obiettivo principale della ricerca: la redazione delle schede terminografiche di cui verranno forniti alcuni esempi in appendice (Panena 2018).

## 2. UN DIRITTO PENALE EUROPEO?

### 2.1 L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI UE: PRIMO FONDAMENTO PER UN DIRITTO PENALE EUROPEO

Armonizzazione e assimilazione hanno rappresentato il binomio lessicale con il quale quasi trent'anni fa si soleva sintetizzare l'approccio al nascente diritto (penale) dell'Unione europea, allora Comunità Europea. Se il secondo dei due termini esprimeva la necessità che gli interessi della CEE fossero tutelati allo stesso modo degli interessi del Paese membro attraverso la protezione penale o la sanzione amministrativa, purché avessero le caratteristiche di effettività, proporzionalità e dissuasività, con il termine "armonizzazione" si indicava invece l'esigenza che i diversi Paesi membri esprimessero una legislazione penale per quanto possibile uniforme in quei settori la cui disciplina sostanziale riguardava sia interessi della comunità sia settori particolarmente permeabili a reati gravi, quali l'*insider trading* e il riciclaggio, che rappresentavano fenomeni criminali emergenti e la cui diffusione non avrebbe consentito, ove non adeguatamente contrastata, una serena attività di scambi e rapporti tra cittadini e imprese degli Stati membri. In altri termini, l'esigenza era quella di evitare squilibri da *forum shopping*, spostamenti di attività economiche spregiudicate e corsare alla ricerca di protezioni penali più 'slabbrate'.

In una prospettiva in cui lo scenario si poneva come quello del legislatore unico (l'Europa) per il futuro, e rivolto a una comunità di destinatari appartenenti agli Stati dell'Unione, o comunque a chi operasse in ambito europeo, l'armonizzazione era la richiesta minima che l'Europa potesse fare nei confronti della legislazione penale dei Paesi membri. In una visione ideale la norma penale rappresenta un orientamento per il comportamento del singolo; la fattispecie funge dunque da mediazione, da strumento di comunicazione linguistica tra due interlocutori che non possono parlarsi direttamente: un legislatore che non può rivolgersi direttamente a un destinatario, e un destinatario che è tenuto però ad ascoltarlo e a obbedire alle sue richieste.

### 2.2 IL CORPUS IURIS 2000: UN DOCUMENTO PER UN'UTOPIA?

Con l'elaborazione del *Corpus Juris* l'utopia della legislazione penale europea unica si delinea. Questo documento, che ha avuto successive stesure, rappresenta il frutto di un confronto tra studiosi del diritto penale per la costruzione di un testo con cui individuare e descrivere aggressioni a beni giuridici comunitari e individuare delle regole di fondo che si ricavano in astratto muovendo dalle esigenze specifiche legate all'imputazione di alcuni modelli di reato (Paliero 2000). È il passo ulteriore rispetto alla armonizzazione: un testo che descrive alcuni principi generali classici del diritto penale, alcuni principi di garanzia, alcuni principi base di garanzia pro-

cessuale, un testo pensato per essere uguale per tutti i Paesi Ue o per promanare da un legislatore europeo, finalmente abilitato, in un futuro non ancora arrivato, ad adottare anche la legislazione penale. Nella sostanza, quel testo presenta già alcune scelte significative a livello linguistico o, meglio, di scelta linguistico-giuridica.

Le fattispecie del *Corpus Juris* sono strutture normative prive di sanzioni, delle quali vengono solo indicati criteri di commisurazione, e presentano un andamento *estremamente* descrittivo dove è facile notare la presenza di stili diversi. Nella prima stesura, le fattispecie precedono la tipologia sanzionatoria e i principi di parte generale, contrariamente alla sistematica di un codice (Delmas-Marty 1997; Paliero 2000). Il *Corpus Juris* rappresenta un testo molto diverso dall'attuale assetto della normativa europea, sia nell'aspetto formale, sia in quell'aspetto normativo che avrebbe dovuto avere se fosse mai entrato in vigore.

Quello che ci interessa notare in questa sede, e per questo torniamo indietro a questo progetto quiescente, è che quel testo avrebbe rappresentato sul piano linguistico una sorta di 'raccolta' di espressioni tratte dal linguaggio in uso nei diversi sistemi, un linguaggio dunque artificiale, paragonabile a quello che oggi troviamo nello Statuto della Corte Penale Internazionale, testo che attualmente rappresenta la prima codificazione dell'*International Criminal Law*.

Un esempio di uso di un termine generale è il termine *market rigging*, che troviamo in rubrica nell'art. 2 del *Corpus Juris* nella versione del 2000. Sotto questo termine vengono ricomprese situazioni diverse che vanno dall'alterazione dei processi di gara indetti dall'Unione europea alle situazioni di *active and passive corruption*, che traducono i termini "corruzione attiva" e "passiva" propri dell'ordinamento italiano, ma che non trovano un riscontro lessicale in altri sistemi, che pure puniscono ugualmente situazioni analoghe: ad esempio *Bestechung* e *Bestechlichkeit* ai §§ 331 e 334 StGB nell'ordinamento tedesco. La scelta sottende la tecnica della "equivalenza funzionale" ispirata al metodo della comparazione giuridica, che permette agli Stati un margine nella scelta e nella redazione della fattispecie (il "tipo") purché vengano raggiunti risultati compatibili con gli scopi dei testi sovranazionali (Delmas-Marty 2015).

La legislazione europea attuale, prescindendo dai diversi aspetti di vincolatività nei confronti dei Paesi membri, che qui non interessano, si presenta oggi in modo diverso condizionando la relazione con la traduzione.

### 3. LA MATERIA FINANZIARIA COME BANCO DI PROVA PER UNA 'TRADUZIONE' DELLA FATTISPECIE PENALE

#### 3.1 LA NOZIONE DI MARKET ABUSE/ABUSO DI MERCATO. GLI ELEMENTI NORMATIVI COME CHIAVE DI LETTURA

La materia del diritto penale dell'economia e in particolare le fattispecie contenute nel T.U. 24 febbraio 1998 n. 58 rappresentano un esempio estremamente

significativo per mostrare l'esito del processo formativo del 'tipo penale' in un sistema 'multilivello' come quello costituito dall'interazione tra l'Unione europea e il diritto interno dei singoli Stati. La normativa infatti è stata modificata nel tempo in conseguenza dell'emanazione prima della direttiva 2003/6/CE e, più di recente, del Reg. 596/2014 e della direttiva 2014/57/UE.

La ragione alla base della scelta di campo di disciplina da sottoporre ai tecnici del linguaggio risiede dunque nella opportunità di offrire un settore in cui si potessero confrontare con una terminologia tecnica, anche non esclusivamente giuridico-penale, allo scopo di redigere lo strumento delle schede terminografiche.

La normativa europea muove da una locuzione – *market abuse* – con la quale descrive un ambito che delimita la materia che dovrà essere disciplinata con divieti e sanzioni: si tratta di un'individuazione di comportamenti la cui specificazione e i cui elementi costitutivi dovranno essere previsti dalla legislazione interna. In particolare la normativa europea descrive il *market abuse* come ricomprendente i comportamenti di *insider dealing*, *unlawful disclosure of inside information* e *market manipulation* (Reg. 596/2014 parr.7 ss.).

Questa fase costituisce una delimitazione dei concetti e rappresenta un riferimento imprescindibile per il lettore/traduttore per potervi ricondurre le diverse espressioni usate nei testi normativi dei vari Paesi e attribuire ad esse il significato corrispondente.

Nel contesto normativo italiano il lettore/traduttore, confrontandosi con la disciplina del *market abuse*, si troverà di fronte a fattispecie disseminate di "elementi normativi giuridici", vale a dire di elementi che trovano la loro definizione in altre norme (Marinucci & Dolcini 2018; Scarpelli 1994). È inevitabile, in settori come questo che consideriamo, allontanarsi da quel linguaggio naturale che il legislatore non dovrebbe mai perdere di vista per rendere la comunicazione con i consociati il più trasparente possibile (Belvedere 1997).

Le espressioni "strumenti finanziari", "derivati su merci", "prassi di mercato ammesse", "informazione privilegiata" – contenute le prime tre nell'art. 180 e la quarta nell'art. 181 del T.U. 24 febbraio 1998 n. 58 – ne sono un esempio. Originando dal settore dell'economia, i vari concetti trovano una definizione precisa nella legge soprattutto per la finalità di integrare le fattispecie penali. Il settore economico-finanziario si presenta infatti come uno di quelli ad alto contenuto definitorio. Si tratta di una tendenza che si è accentuata nella legislazione complementare al codice penale e che molti penalisti salutano con favore perché meglio rispondente al principio di precisione (Marinucci & Dolcini 2018), come, ad esempio, nella materia della sicurezza sul lavoro di cui oggi al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Nel T.U. 24 febbraio 1998 n. 58 le "definizioni", precedendo nell'assetto sistematico le stesse fattispecie penali, assumono un ruolo chiave per la comprensione di queste ultime tanto più perché il diritto penale dell'economia si inserisce in un contesto segnato da quella che viene definita una "interrelazione della complessità" tra diritto penale e diritto civile (Piergallini 2012).

Se le schede terminografiche rappresentano lo strumento principale per il traduttore, le brevi considerazioni che seguiranno hanno solo la funzione di ‘mettere i sassi’ per segnare un sentiero per chi si appresta a tradurre, di offrire uno schema di orientamento per comprendere meglio il contesto normativo in cui le stesse sono state redatte.

Un lavoro più ampio potrebbe abbracciare, anche al solo livello esemplificativo, una rosa ampia di termini, ma, data la redazione di schede terminografiche sull’argomento (Panena 2018), riteniamo sia sufficiente dare alcune indicazioni sul procedimento che è stato effettuato, procedimento ripetibile in altri contesti con le variazioni del caso.

### 3.2 DALLA NORMATIVA EUROPEA ALLA TRADUZIONE

Usiamo come esempio tra i tanti il termine “informazione” (*information*) (Reg. 596/2014 parr. 47 ss.), termine chiave nella normativa europea relativa ai comportamenti di *insider dealing*, *unlawful disclosure of inside information* e *market manipulation*.

Nel regolamento UE vengono spiegate con un linguaggio descrittivo le diverse modalità di “informazione”. A questo **primo livello** di approccio con il testo normativo il traduttore si trova a contatto con una prosa del legislatore europeo di tipo ‘narrativo’. Crediamo appropriato usare questo termine se si accoglie la visione per cui esistono due funzioni del linguaggio, normativa e conoscitiva, e anche il linguaggio usato da chi ha “competenza normativa” può svolgere entrambe le funzioni (Scarpelli 1994). Il linguaggio come ‘guida del comportamento umano’ viene usato nelle due diverse funzioni, e così il linguaggio giuridico, ove in questo particolare contesto il legislatore europeo guida il comportamento dei legislatori degli Stati membri. Il legislatore europeo si preoccupa infatti di spiegare il contesto socio-economico in cui avvengono i fenomeni rilevanti, elencando le diverse modalità di uso dell’informazione e il loro impatto negativo sull’andamento del mercato onde mettere in risalto le potenzialità di lesione degli interessi. È una ‘narrazione’ necessaria, dalla quale emerge la trasformazione della tutela di un bene giuridico da classica e statica – quale la tutela del patrimonio – a una tutela dinamica del capitale in forme di investimento (Sgubbi 2005; Consulich 2010; Piergallini 2012).

Il **secondo livello** con cui il traduttore si confronta è rappresentato dalla formazione vera e propria degli elementi costitutivi dei vari reati, che si concretizza allo stadio della legislazione interna. Il titolo I – BIS – Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato del T.U. 24 febbraio 1998 n. 58 si apre con una serie di “definizioni” (così la rubrica dell’art. 180) e a seguire introduce quella di “informazione privilegiata” (art. 181 c. 1), termine quest’ultimo che appartiene al lessico normativo italiano:

Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

È quest'ultima norma, dunque, a specificare cosa si intenda per "informazione privilegiata", espressione che si declina in diversi significati a seconda che riguardi gli "emittenti strumenti finanziari" o gli "strumenti finanziari" in sé. Inoltre, la definizione contiene termini che vengono ulteriormente specificati in successive definizioni: dell'espressione informazione "di carattere preciso" viene data una definizione/spiegazione nello stesso articolo 181 al comma 3.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà.
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il riferimento a "informazione che se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi di strumenti finanziari", si prevede al comma 4 dello stesso articolo la spiegazione:

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Si crea così un sistema definitorio 'a scatole cinesi' al quale diventa imprescindibile riferirsi per attribuire significato all'espressione che poi viene riportata nell'art. 187 bis - "abuso di informazioni privilegiate" - dove si descrive la fattispecie di reato e di cui riportiamo di seguito un estratto:

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; [...]

Questa tendenza del legislatore italiano alla densità descrittiva arricchisce molto il contenuto della fattispecie e se da un lato non è detto che elimini qualunque dubbio interpretativo per gli operatori giuridici (i giudici *in primis*), sicuramente

agevola il compito del traduttore che troverà più materia per definire un contenuto da riconoscere in altra lingua per poi procedere alla traduzione.

Il **terzo livello** è infatti rappresentato dal momento traduttivo, la ricerca cioè del termine o dell'espressione più congrua a rappresentare il contenuto espresso dall'elemento linguistico di partenza. Il contesto 'narrativo' rappresentato dalla normativa europea torna a fare da parametro di riferimento anche in quest'ultima fase perché il traduttore, nell'individuare il traduce, non potrà non riferirsi al contesto originario da cui prende le mosse la disciplina. L'esistenza di una normativa europea si rivela dunque tanto più utile quanto più la materia da disciplinare è ricca di aspetti tecnici, come nel campo di disciplina che abbiamo preso in considerazione. Con una metafora grafica: la normativa europea può rappresentare un punto da cui muovere per tracciare il primo lato di un triangolo, che sarà descritto per intero solo con la traduzione, quando si sarà trovato il giusto termine o la giusta espressione da ricondurre al contesto semantico della normativa europea.

#### 4. CONCLUSIONE

Il giurista non può che salutare con favore l'invenzione dello strumento della scheda terminografica, uno strumento interamente sottratto al suo controllo nella fase di stesura ma per il quale l'apporto della sua competenza risulta imprescindibile. Se lo strumento è rivolto principalmente ai traduttori, è però un documento con il quale l'operatore del diritto – legislatore, giudice, avvocato o studioso – può confrontarsi quando abbia un contatto diretto con un testo normativo in una lingua diversa dalla propria. Le riflessioni che precedono rappresentano uno sguardo *ex post* sul lavoro frutto dell'interazione tra un giurista e un traduttore-terminologo, interazione in cui ciascuno dei due attori apre una finestra sulla disciplina dell'altro osservando e dando qualche indicazione, e parlando a tratti un linguaggio condiviso.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Belvedere A. (1997) "I poteri semiotici del legislatore (Alice e l'art. 12 Preleggi)", in L. Gianformaggio & M. Jori (a cura di), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, pp. 85-104.
- Consulich F. (2010) *La giustizia e il mercato. Miti e realtà della tutela penale dell'investimento mobiliare*, Milano, Giuffrè.
- Delmas-Marty M. (dir.) (1997) *Corpus juris portant dispositions pénales pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne*, Paris, Economica.
- Delmas-Marty M. (2015) "L'emersione di un ordine giuridico mondiale: patologia o metamorfosi", *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 58(4), pp. 1697-1709.
- Marinucci G. & Dolcini E. (2018) *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Milano, Giuffrè.
- Paliero C.E. (2000) "La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia per la 'Parte Generale' di un Codice Penale dell'Unione Europea", *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 43(2), pp. 466-511.
- Piergallini C. (2012), "'Civile' e 'Penale' a perenne confronto: l'appuntamento di inizio millennio", *Rivista italiana di diritto e procedura penale* 55(4), p. 1299-1333.
- Scarpelli U. (1994) "La definizione nel diritto" in Scarpelli U., Di Lucia P. & Jori M. (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED, pp. 183-197.
- Sgubbi F. (2005) "Il risparmio come oggetto di tutela penale", *Giurisprudenza commerciale* 1, p. 340.

## RACCOLTE TERMINOGRAFICHE CITATE:

- Panena P.M. (2018) *La nuova normativa europea in materia di abuso di mercato: un'indagine terminografica in italiano, inglese, francese e spagnolo*. Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Trieste.



**abuso di mercato** Morphosyntax **noun group, m.** Usage label **main term** Style label **official** Legal system **EU, Italy**

Source → *Mazzacuva & Amati 2016*: 270

Lexica Attestato in → *Del Giudice 2014a*

Phraseology divieto, regime di abuso di mercato; contrasto, individuazione, prevenzione, sorveglianza degli abusi di mercato; commettere, costituire abuso di mercato; combattere, facilitare, individuare, prevenire gli abusi di mercato

Definition Condotte illecite nei mercati finanziari; nello specifico: → **abuso di informazioni privilegiate**, → **comunicazione illecita di informazioni privilegiate** e → **manipolazione del mercato**.

Source cfr. → *Regolamento (UE) 596/2014*: 2

Legal framework Nella seduta del 2 luglio 2015 la Camera ha approvato in via definitiva - senza modificazioni al disegno di legge già approvato dal Senato - la legge di delegazione europea 2014 (→ *Legge 114/2015*): “l’articolo 11, inserito dal Senato, delega il Governo a dare attuazione alla nuova disciplina UE sugli abusi di mercato, in particolare individuando l’autorità competente in tale ambito e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere. Le disposizioni contengono specifiche indicazioni sia sulle sanzioni amministrative che la → **Consob** deve applicare, sia sul recepimento in Italia dell’obbligo di prevedere sanzioni penali per i casi di violazioni gravi e dolose, previsto dalle norme europee” (→ *Documenti Camera 307/1/2015*: 85). Il 3 marzo 2017, il Consiglio dei ministri ha a sua volta approvato il disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea, tramite la Legge di delegazione europea 2016 (→ *Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 15/2017*). Tuttavia, il nuovo schema di disegno di legge approvato dal Governo ha trascurato il comparto penalistico previsto nella → *Direttiva 2014/57/UE* (cfr. → *Basile 2017*: 271).

Context 1 Un → **mercato finanziario** integrato ed efficiente e una maggiore fiducia degli investitori richiedono un mercato integro. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico. Gli abusi di mercato ledono l’integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari, negli strumenti derivati e negli indici di riferimento (→ **benchmarks**).

Source → *Direttiva 2014/57/UE*: 179

Context 2 L’art. 182 t.u.f. prevede che gli illeciti (sia penali che amministrativi) in tema di abuso di mercato siano puniti secondo la legge italiana anche se commessi all’estero, sempre che attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un → **mercato regolamentato** italiano (o in un → **sistema multilaterale di negoziazione** italiano).

<sup>1</sup> Le schede originarie (Panena 2018) sono quadrilingui (italiano-inglese-francese-spagnolo) ma, per motivi di concisione, qui si sono riportate soltanto le parti italiani e inglesi.

Source → *Mazzacuva & Amati 2016*: 272

Concept field reati finanziari

Related words → *abuso di informazioni privilegiate*, → *comunicazione illecita di informazioni privilegiate*, → *manipolazione del mercato*, → *front-running* Type of relation **sub**.

Related words → *informazione privilegiata*, → *mercato finanziario*, → *strumento finanziario*, negoziazione, → *autorità di vigilanza*, → *Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati*, → *Commissione nazionale per le società e la Borsa*, → *sanzione amministrativa*, → *sanzione penale* Type of relation **general**

Synonyms Il termine “abuso di mercato” e “market abuse” coprono la stessa ampiezza semantica, a maggior ragione dal momento che il secondo è semplicemente la traduzione letterale del primo e, pur essendo in inglese, è d’uso molto comune nei testi specialistici sull’argomento.

Equivalence it-en A livello comunitario, tra il termine italiano e quello inglese esiste piena identità concettuale garantita dal fatto che i termini nelle due lingue sono stabiliti dalle versioni ufficiali del → *Regolamento (UE) 596/2014*. Tra i termini negli ordinamenti italiano e inglese, invece, l’equivalenza è solo parziale in quanto “abuso di mercato” e “market abuse” comprendono fattispecie classificate in diverso modo: nel sistema britannico vengono considerate pratiche abusive quelle introdotte dal regolamento, in quello italiano invece sono previsti gli illeciti di → *abuso di informazioni privilegiate* e la → *manipolazione del mercato*, senza contemplare la → *comunicazione illecita di informazioni privilegiate*. La differenziazione è dovuta al fatto che la legislazione britannica ha adeguato anche formalmente la sistemazione contenuta nel Regolamento, mentre l’Italia non ha ancora adattato il proprio assetto normativo.

Italian **market abuse** Morphosyntax **noun group, m**. Origin **loan word** Legal system **Italy** Synonymy (~)

Source → *Mazzacuva & Amati 2016*: 269

Context Quanto premesso consente di comprendere la ragione per la quale la disciplina normativa del market abuse si articola su diversi piani ordinamentali e trova nelle fonti comunitarie un impulso regolatore decisivo.

Source → *Mazzacuva & Amati 2016*: 269

English **market abuse** Morphosyntax **noun group, sing**. Style label **official** Legal system **EU, UK**

Source → *Moloney 2014*: 699

Lexica Found in → *Black, Hashimzade & Myles 2017*

Phraseology market abuse regime; supervision, detection, prevention of market abuse; prohibition against market abuse; to combat, to commit, to constitute, to detect, to facilitate, to prevent market abuse

Definition Unlawful behaviour in the → *financial markets* consisting of → *insider dealing*, → *unlawful disclosure of inside information* and → *market manipulation*.

Source cf. → *Regulation (EU) 596/2014*: 2

Legal framework Although the United Kingdom does not participate in the adoption of the → **Directive 2014/57/UE** on criminal sanctions, the term “market abuse” has been adapted in order to comply with the European legislation and to harmonise the legislation of all member States. For that reason, the → **Regulation (EU) 596/2014** came into force nevertheless, on 3rd July 2016, and the → **Financial Services and Markets Act 2000** was amended to make it compatible with the European regulation through the → **S. I. 2016/680** (→ **FCA 2018**).

Context 1 An integrated and efficient → **financial market** and stronger investor confidence requires market integrity. The smooth functioning of securities markets and public confidence in markets are prerequisites for economic growth and wealth. Market abuse harms the integrity of financial markets and public confidence in securities, derivatives and → **benchmarks**.

Source → **Directive 2014/57/EU**: 179

Context 2 Quite a number of Member States have, however, specific and or common offences in place that can be applied to both market abuse and market rigging. The choice of enforcement regime (civil, administrative, criminal) is thus a mix of minor European obligations and major national policy choices.

Source → **Luchtman & Vervaele 2014**: 200

Concept field financial offences

Related words → **insider dealing**, → **unlawful disclosure of inside information**, → **market manipulation**, → **front-running** Type of relation **sub**.

Related words → **inside information**, → **financial market**, → **financial instrument**, trading, → **supervisory authority**, → **European Securities and Markets Authority**, → **Financial Conduct Authority**, → **administrative sanction**, → **criminal sanction** Type of relation **general**

\*\*

**informazione privilegiata** Morphosyntax **noun group, f**. Style label **official** Legal system **EU, Italy**

Source → **Mazzacuva & Amati 2016**: 278

Lexica Attestato in → **Del Giudice 2014a**, → **Simone 2000**

Phraseology flusso, riservatezza delle informazioni privilegiate; diffusione delle informazioni privilegiate al pubblico; utilizzazione, utilizzo, uso di informazione privilegiata; costituire, ottenere, comunicare, rendere pubblica, fornire un'informazione privilegiata; possedere, detenere, disporre, ricevere informazioni privilegiate; essere in possesso, venire in possesso, abusare di informazioni privilegiate; avere accesso a informazioni privilegiate; configurarsi come informazione privilegiata

Definition Informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari

del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. Source cfr. → **Regolamento (UE) 596/2014**: 24-25

Legal framework La nozione di informazione privilegiata, derivata da quella di notizia price-sensitive, non è stata elaborata appositamente fino all'inserimento di una definizione nel → **t.u.f. 2018**, art. 181, in recepimento della Direttiva 2003/6/CE e della Direttiva 2003/124/CE. Il concetto di informazione privilegiata condiziona la disciplina generale dell'informazione societaria (art. 114 t.u.f.), fungendo da presupposto operativo sia degli obblighi che dei divieti di informativa (cfr. → **Mazzacuva & Amati 2016**: 278). Inoltre, in ottobre 2017 la → **Consob** ha elaborato un documento contenente le linee guida in merito alla gestione delle informazioni privilegiate basandosi sulle disposizioni contenute nel → **Regolamento (UE) 596/2014**.

Context 1 Se l'informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate.

Source → **Regolamento (UE) 596/2014**: 3

Context 2 Ai sensi della definizione di ordine generale (art. 181, comma 1, t.u.f.), per informazione privilegiata si intende «un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti».

Source → **Mazzacuva & Amati 2016**: 278

Concept field mercati finanziari

Related words informazione societaria Type of relation **super.**

Related words → **raccomandazione di investimento** Type of relation **coord.**

Related words → **abuso di mercato**, → **abuso di informazioni privilegiate**, → **comunicazione illecita di informazioni privilegiate**, → **manipolazione del mercato**, → **front-running**, → **market maker**, → **sondaggio di mercato**, → **mercato finanziario**, → **strumento finanziario**, → **operazione**, → **ordine**, → **emittente**, → **Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati**, → **Commissione nazionale per le società e la Borsa** Type of relation **general**

Equivalence it-en Tra il termine italiano e quello inglese esiste piena identità concettuale garantita dal fatto che i termini nelle due lingue si rifanno a un unico concetto stabiliti fissato a livello comunitario dalle versioni ufficiali del → **Regolamento (UE) 596/2014**

e della → **Direttiva 2014/57/UE**. Entrambi gli ordinamenti hanno adottato la concettualizzazione europea.

English **inside information** Morphosyntax **noun group** Style label **official** Legal system **EU, UK**

Source → **Moloney 2014**: 717

Lexica Found in → **Black, Hashimzade & Myles 2017**

Phraseology flow, confidentiality of inside information, dissemination of inside information to the public;; to constitute, to obtain, to disclose, to give, to possess, to receive inside information; to make inside information public; to come into possession of; to be in possession of inside information; to have access to inside information

Definition Information of a precise nature, which has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more → **issuers** or to one or more → **financial instruments**, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments or on the price of related derivative financial instruments; for persons charged with the execution of → **orders** concerning financial instruments, it also means information conveyed by a client and relating to the client's pending orders in financial instruments, which is of a precise nature, relating, directly or indirectly, to one or more issuers or to one or more financial instruments, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments, the price of related → **spot commodity contracts**, or on the price of related derivative financial instruments.

Source cf. → **Regulation (EU) 596/2014**: 24-25

Legal framework In the → **Criminal Justice Act 1993**, the English Parliament gave a first definition of inside information, which was afterwards completed in the → **Financial Services and Markets Act 2000**. The notion of inside information has been modified through the → **S. I. 2016/680**, after the definition foreseen in the → **Regulation (EU) 596/2014**, to make it compliant with the European legislation.

Context 1 Where inside information concerns a process which occurs in stages, each stage of the process as well as the overall process could constitute inside information. An intermediate step in a protracted process may in itself constitute a set of circumstances or an event which exists or where there is a realistic prospect that they will come into existence or occur, on the basis of an overall assessment of the factors existing at the relevant time. However, that notion should not be interpreted as meaning that the magnitude of the effect of that set of circumstances or that event on the prices of the → **financial instruments** concerned must be taken into consideration. An intermediate step should be deemed to be inside information if it, by itself, meets the criteria laid down in this Regulation for inside information.

Source → **Regulation (EU) 596/2014**: 3

Context 2 Inside information in relation to commodity derivatives is specified as information of a precise nature, which has not been made public, relating directly or indirectly to one or more of such derivatives or relating directly to the related → **spot commodity contract**, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect

on the prices of such derivatives or related spot commodity contracts, and where this is information which is reasonably expected to be disclosed or required to be disclosed in accordance with legal or regulatory provision at EU or national level, market rules, contracts, practices, or customs, on the relevant commodity derivatives or → *spot markets*.

Source → *Moloney 2014*: 719

Concept field financial markets

Related words corporate information Type of relation **super.**

Related words → *investment recommendation* Type of relation **coord.**

Related words → *market abuse*, → *insider dealing*, → *unlawful communication of inside information*, → *market manipulation*, → *front-running*, → *market maker*, → *market sounding*, → *financial market*, → *financial instrument*, → *order*, → *transaction*, → *issuer*, → *European Securities and Markets Authority*, → *Financial Conduct Authority* Type of relation **general**